



# LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

## SEZIONE DI VENEZIA

REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA



Approvato dall'Assemblea dei soci del:  
Ratificato dalla Presidenza nazionale il:

## Legenda

Lega Navale Italiana	<b>LNI</b>
Presidenza nazionale della Lega Navale Italiana	<b>PN</b>
Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>Sezione</b>
Presidente della Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>Presidente</b>
Consiglio direttivo della Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>CD</b>
Presidente e CD della Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>Organi direttivi</b>
Soci della Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>Soci</b>
Strutture Periferiche	<b>SP</b>
Base Nautica della Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>BN</b>
Segreteria della Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>Segreteria</b>
Regolamento della Base Nautica della Sezione della Lega Navale Italiana di Venezia	<b>Regolamento</b>
Programma delle attività e degli eventi	<b>Programma</b>

## INDICE

### PREMESSA

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

5

Art.1. Pubblicità e trasparenza

5

Art. 2. Accesso e gestione

5

Art. 3. Posti provvisori, ospitalità e gestione

6

Art. 4. Assegnazioni riservate ai disabili

6

Art. 5. Quota sociale per il posto barca

7

### CAPO II - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA

8

Art.6. Titolarità dell'assegnazione

8

Art. 7. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

8

Art. 8. Regime proprietario dell'unità da diporto

8

Art. 9. Condizioni per l'assegnazione

9

Art. 10. Esonero responsabilità della LNI e della Sezione per danni e furti totali o parziali

10

Art. 11. Inalienabilità del posto barca

10

Art. 12. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

11

Art. 13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

11

Art. 14. Uso e custodia dell'imbarcazione

11

Art. 15. Assicurazioni ed ormeggi

11

Art. 16. Organizzazione	12
Art. 17. Effetti della decadenza e/o cessazione	12
Art. 18 Copertura assicurativa	12
<b>CAPO III - GRADUATORIA DI MERITO</b>	12
Art. 19. Graduatoria di merito	12
Art. 20. Presentazione della domanda	14
Art. 21. Entrata in vigore della graduatoria - Reclami e ricorsi	14
Art. 22. Punteggio per graduatoria domanda posto barca	14
Art. 23. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria	15
Art. 24. Uso del posto	15
Art. 25. Esclusione dalla graduatoria di merito.	15
Art. 26. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato	16
Art. 27. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi	16
<b>CAPO IV - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA</b>	16
Art. 28. Cause di decadenza	16
Art. 29. Obblighi degli assegnatari di posti barca, mantenimento del posto barca	17
Art. 30. Assegnazioni provvisorie	18
Art. 31. Misurazione delle barche	18
Art. 32. Movimentazione delle barche	18
Art. 33. Cessazione e sospensione dell'assegnazione	19
Art. 34. Revoca definitiva	19
<b>CAPO V - ALAGGI E VARI, SOSTE A TERRA, USO DELLE ATTREZZATURE</b>	19
Art. 35. Uso delle attrezzature	19
Art. 36. Invasi	19
Art. 37. Soste a terra	20
<b>CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI. PRIMA APPLICAZIONE</b>	21
Art. 38. Attività vietate	21
Art. 39. Sanzioni	21
Art. 40. Obbligo di applicazioni e controlli	22
Art. 41. Esenzioni	22
Art. 41. Entrata in vigore. Prima applicazione.	22

## **APPENDICI**

Appendice A: domanda ormeggio in transito
Appendice B: domanda posto barca
Appendice C: dichiarazione attività svolta
Appendice D: tabella dei punteggi
Appendice E: descrizione strutture

## PREMESSA

Il presente regolamento, suggerito dalla PN, modificato ed approvato dall'Assemblea dei Soci, disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Strutture Periferiche (SP) istituite ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutte le Sezioni della Lega Navale Italiana (LNI) che dispongano di basi nautiche e disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza dei soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio in acqua o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi.

Le presenti disposizioni, in relazione ai principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento allo Statuto, disciplinano in particolare:

- a) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della LNI, in corso di validità, nonché il divieto assoluto per il socio assegnatario del posto barca, di utilizzare la propria unità per "attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere in favore di enti, associazioni, circoli o altri soggetti diversi dalla LNI, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica" (art. 34 co.3 del Regolamento allo Statuto);
- b) l'espresso divieto di concessione dell'ormeggio o del rimessaggio a tempo indeterminato, onde consentire a tutti i soci di poter accedere al posto barca;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio secondo le specificità di ogni singola Sezione in conformità con il presente Regolamento;
- d) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto per assecondare l'attività sociale della propria SP mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- e) la decadenza dall'assegnazione;
- f) la formale accettazione dell'obbligo di versamento delle quote per ormeggio con le modalità e tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo (CD) della SP secondo quanto espressamente previsto nella richiesta di assegnazione di posto barca (Appendice B) al presente Regolamento.

## CAPO I - PRINCIPI GENERALI

### Art.1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione dispone di locali utilizzati come Segreteria e di una Base Nautica (BN) nella quale i Soci possono socializzare, ormeggiare o far stazionare le proprie imbarcazioni.

La descrizione particolareggiata delle predette strutture è nell'appendice F. Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche al documento in questione, sarà cura del CD adottarle e renderle note ai Soci, emendando il presente Regolamento.

La struttura indicherà la composizione dei posti ai pontili e su piazzali (numero/tipo posti barca) che possono essere:

- 1) assegnati in uso provvisorio o uso temporaneo esclusivo ai Soci secondo quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
- 2) destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali), collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Inoltre dovrà confermare, nel caso non vi siano rilevanti modifiche ai posti barca disponibili, ovvero aggiornare annualmente con apposito provvedimento del CD il numero di posti di barca in mare e di stazionamento a terra disponibili in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, collegati a:

- 1) dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
- 2) profondità dei fondali e spazi di manovra;
- 3) caratteristiche fisiche degli ormeggi e dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio/varo e dell'utilizzo, per questi ultimi, dei mezzi meccanici disponibili.

I provvedimenti del CD saranno resi noti ai soci con idonee forme di pubblicità (Newsletter, Comunicati, ecc)

### Art. 2. Accesso e gestione

La BN Sezione è a disposizione dei Soci affinché vi si possa svolgere e sviluppare ogni attività nautica utilizzando sia gli spazi in acqua che a terra.

Il diritto di frequentare la Sede sociale e la BN , di fruire dei servizi e di partecipare alle attività promosse dalla Sezione, spetta esclusivamente ai Soci in regola con il tesseramento per l'anno in corso. Tale tesseramento parte dal momento in cui il Socio effettua il pagamento per il quale viene emessa la tessera e la relativa copertura assicurativa che inizia da quella data.

E' facoltà del socio effettuare il pagamento entro le date di scadenza del tesseramento, ma sino alla regolarizzazione non sarà consentito l'accesso alla BN in quanto sprovvisto di copertura assicurativa.

La presenza di ospiti invitati dai Soci nell'ambito delle strutture del Sodalizio deve essere occasionale, gratuita e contenuta nel numero e nel tempo.

Gli ospiti sono ammessi a frequentare le sedi della Sezione solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e di ogni eventuale danno da loro arrecato. Qualora gli ospiti, dovessero fruire di servizi a titolo oneroso, le quote relative sono a totale carico del Socio che li ha ospitati.

La gestione operativa della BN, nonché il controllo e l'ordinato svolgimento delle attività che vi si svolgono, possono essere affidate, dal CD, ad uno o più Soci addetti

che dovranno rendere conto del loro operato direttamente ad esso tramite il Consigliere all'uopo preposto.

### **Art. 3. Posti barca provvisori, ospitalità e gestione**

Il socio assegnatario ha l'obbligo di comunicare preventivamente alla Sezione i periodi di assenza per più di tre giorni ed è tenuto a segnalare tale circostanza con annotazione sul "Registro di Darsena" o con altre modalità che potranno essere stabilite dal CD, onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Sezione come di seguito regolamentato.

Con determinazione del CD di Sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, la struttura riserva, in base alle concessioni e agli ormeggi disponibili, uno o più posti barca, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità a favore di soci di altre Sezioni.

Le Unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, hanno diritto, compatibilmente con la disponibilità temporanea, ad essere ospitate per tre giorni di sosta, anche non consecutivi, salvo un eventuale contributo forfetario di € 10,00 per la copertura dei meri costi fissi quali, a titolo di esempio non esaustivo, acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, ecc.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni nell'arco dell'anno solare, sarà richiesto un contributo associativo di € 30,00 per il posto barca giornaliero.

In occasione di particolari manifestazioni organizzate dalla Sezione, il CD può autorizzare la frequentazione delle sedi e la fruizione dei servizi da parte di non Soci (regatanti, giudici, stazzatori, familiari di minori impegnati in competizioni, accompagnatori ecc.) alle condizioni che verranno stabilite di volta in volta dallo stesso CD.

In ottemperanza alle finalità statutarie, il CD può invitare, presso le Sedi Sociali, persone estranee al Sodalizio per consentire loro di partecipare ad iniziative organizzate dalla Sezione (conferenze, riunioni di carattere culturale o divulgativo, manifestazioni varie, cerimonie e intrattenimenti sociali, ecc.)

Sono accolti, come graditi ospiti, i Soci di altre Sezioni in visita occasionale od in transito nelle sedi della Sezione.

I Comandanti delle imbarcazioni in transito temporaneo presso una sede nautica, dovranno preannunciare con congruo anticipo – salvo casi di forza maggiore dovuti a condizioni meteo avverse ovvero problematiche di ordine tecnico - il loro arrivo e, una volta autorizzati all'ormeggio, saranno tenuti a compilare un modello di richiesta di transito (Appendice A) al presente Regolamento esibendo i documenti richiesti.

Per quanto superfluo, il socio armatore deve essere a bordo dell'imbarcazione ospitata.

### **Art. 4. Assegnazioni riservate alle persone con disabilità**

Nel rispetto delle finalità statutarie della L.N.I. e in funzione della disponibilità dei posti barca, la struttura riserva ai soci armatori con disabilità iscritti alla Sezione, che ne facciano richiesta, i posti nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e successive modifiche ed integrazioni (1% dei posti

barca). Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il CD applicherà una procedura privilegiata al di fuori della graduatoria di merito.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, la struttura ha rimosso le barriere architettoniche consentendo l'accesso alle carrozzine dall'ingresso sino al punto di imbarco su pontile riservato.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato sarà riconosciuta solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

È fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione riservata, se non espressamente autorizzato dal Presidente di sezione, che in via eccezionale può derogare per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione unità).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

La richiesta di conferimento del posto utilizzerà gli stessi criteri applicati agli altri soci, mantenendo la graduatoria riservata solo ai soci con disabilità e la concessione sarà assegnata al socio con punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio. Per la conferma della concessione vengono utilizzate le stesse modalità applicate agli altri soci. Il CD prevederà, nel Programma iniziative compatibili con le disabilità presenti tra i Soci assegnatari di cui trattasi.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, il CD ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma Regolamentare sull'uso delle strutture nautiche della sede nautica riservati esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore, del CD della Sezione e degli operatori presenti.

#### **Art. 5. Quota sociale per il posto barca**

La quota di ormeggio in acqua o di rimessaggio a terra si intende annua, da corrispondere secondo le modalità che il CD adotterà di volta in volta.

L'importo della quota sarà applicato tenendo conto che:

- a) in conformità al Regolamento allo Statuto, all'atto della prima assegnazione, di un nuovo posto barca in acqua od a terra, è a carico del Socio una quota straordinaria una tantum per concorso alle spese di esercizio e manutenzione delle strutture della base nautica, in misura proporzionale al canone annuo dell'imbarcazione;
- b) la quota di ormeggio in acqua o di rimessaggio a terra si intende annua, da corrispondere secondo le modalità che il CD adotterà di volta in volta. In caso di assegnazione del posto barca definitivo nel corso dell'anno solare, la quota accessoria sarà computata in base al numero dei mesi solari mancanti;
- c) nel caso di rinuncia o di perdita del posto barca in acqua o a terra, il Socio è tenuto al pagamento di un rateo della quota supplementare annua di ormeggio comprendente l'intero mese in cui il posto viene abbandonato;
- d) in caso di riassegnazione e/o cambio categoria va versata la quota straordinaria una tantum.

- e) in caso di mancato preavviso (30 giorni), che può essere comunicato a mezzo e-mail, PEC o raccomandata, il rateo di quota supplementare sarà di due mensilità.

## **CAPO II - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA**

### **Art.6. Titolarità dell'assegnazione**

I posti barca a terra o in acqua sono concessioni d'uso personali assegnabili esclusivamente ai Soci per il ricovero e l'ormeggio di unità da diporto. In tal senso i posti barca non sono cedibili né alienabili.

I posti barca in acqua concessi ad unità da diporto a motore non potranno superare il 15% dei posti, con il limite di categoria 8. Il numero così ottenuto dovrà essere arrotondato per eccesso.

### **Art. 7. Divieto di cumulo nelle assegnazioni**

Ciascun Socio può essere assegnatario di un solo posto barca in acqua e un solo posto a terra.

### **Art. 8. Regime proprietario dell'unità da diporto**

È tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà l'unità da diporto con non soci.

Le unità da diporto devono essere di proprietà dei Soci assegnatari dei posti barca e devono essere iscritte al Registro Navale della LNI. Gli assegnatari di posto barca presso la BN, esclusi i casi di transito o rimessaggio di breve durata per lavori di manutenzione o soste a terra invernali, devono essere iscritti anche ad un Gruppo Sportivo della Sezione.

La concessione del posto barca a terra od in acqua non viene meno con la cessione dell'imbarcazione e il socio, sia esso unico proprietario o rappresentante di più proprietari, conserva il posto per un periodo di mesi sei per occupare il posto già assegnato con la nuova imbarcazione ove questa possa essere ormeggiata o riparata nello stesso posto già assegnato. Questa facoltà è condizionata - a pena di decadenza della concessione stessa - dalla preventiva domanda accolta dal CD.

Il Socio assegnatario di un posto barca per l'ormeggio o il ricovero di un'imbarcazione di più proprietari, rappresenta, nei rapporti con la Sezione, la proprietà nel suo complesso.

E' fatto obbligo ai comproprietari di designare nella domanda di assegnazione quale tra i Soci rappresenti, nei rapporti con la Sezione, la proprietà nel suo complesso. La Sezione ha diritto di rivalersi in ogni caso verso tutti i comproprietari nel caso di inadempienze rispetto al presente Regolamento, o morosità rispetto alle quote previste di anno in anno per la concessione.

La prova della proprietà, nel caso di imbarcazione da diporto, è fornita dal Socio richiedente la concessione, presentando copia della Licenza di Navigazione dalla quale risulti la titolarità della stessa.

La prova della proprietà, nel caso di un natante, è fornita dal Socio richiedente presentando un atto di acquisto, contratto di compravendita o un'autocertificazione da cui risulti il titolo in base al quale l'Unità è posseduta. Detta autocertificazione va sottoscritta da tutti i soci comproprietari.

## Art. 9. Condizioni per l'assegnazione ed il mantenimento

Per aspirare all'assegnazione di un posto barca il socio deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni (compreso quello in corso) al momento dell'assegnazione, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- 2) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota straordinaria una tantum di cui all'Art. 5);
- 3) essere in regola con il versamento per l'anno in corso della quota di iscrizione al Registro del Naviglio della LNI;
- 4) aver conseguito il punteggio minimo per la presentazione dell'istanza di posto barca stabilito annualmente dal CD, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e approvato dal CD;
- 5) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile e incendio. A tal fine, i soci assegnatari, antecedentemente alla prima occupazione del posto barca ovvero all'atto della sua conferma, dovranno consegnare fotocopia della polizza in corso di validità;
- 6) aver presentato nei termini previsti l'istanza di assegnazione del posto barca secondo quanto previsto dal successivo art. 14, che contiene:
  - a. la dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione e che pertanto la stessa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione;
  - b. la clausola da sottoscrivere, così come disciplinato nel successivo articolo 10, di manleva da ogni responsabilità della Struttura periferica per il furto, anche parziale, dell'unità di cui alla predetta istanza;
  - c. l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'attività istituzionale della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.

I Soci titolari di posto barca che non sono in possesso di patente nautica devono essere in possesso dell'attestato di idoneità conseguita a seguito del "percorso formativo di base" per la conduzione di natanti da diporto.

La domanda per assegnazione del posto barca deve essere presentata alla Segreteria della Sezione su modulo di cui all'appendice B. Il Socio deve dichiarare nella domanda le caratteristiche dell'unità che sia comunque di larghezza, lunghezza e pescaggio (se in acqua) compatibili con le dimensioni del posto barca e, per le barche a terra, con gli impianti di alaggio e varo. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Socio deve versare un contributo nella misura stabilita dal CD a titolo di rimborso spese di segreteria.

Le domande di concessione per posti barca in contitolarità, comproprietà saranno accettate a condizione che tutti i Soci, iscritti alla Sezione sottoscrivano contestualmente la domanda.

Tutte le domande di concessione per un posto barca saranno accettate a condizione che il Socio o i Soci richiedenti non abbiano sospesi verso la Sezione per quote di qualsiasi natura o che non siano in corso istruttorie che potrebbero portare a sanzioni

disciplinari, oppure sanzioni disciplinari pregresse che impediscano l'accoglimento della domanda stessa.

I Soci già titolari di concessione per un posto barca non possono presentare domanda di concessione per altro posto barca della stessa tipologia di quello già assegnato.

#### **Art. 10. Esonero responsabilità della LNI e della Struttura periferica per danni e furti totali o parziali**

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di essere edotti e consapevoli che la LNI e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

- a) non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose introdotte nell'area della base nautica di appartenenza del Socio;
- b) non rispondono di danni che possono derivare da eventuali atti vandalici e/o furti totali, parziali a cose di ogni genere (unità da diporto, invasature, carrelli, canotti, parabordo, effetti personali ecc,) e di quant'altro asportabile dalle unità da diporto lasciate dai Soci o dagli autorizzati all'uso dell'unità da diporto di proprietà, sia nello spazio acqueo sia nello spazio a terra della Base Nautica;
- c) non assumono alcuna responsabilità in caso di danni causati da altro socio;
- d) non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco;
- e) non assumono alcuna responsabilità nel caso di operazioni di alaggio, varo od altro con mezzi non di proprietà della Sezione. Tali operazioni dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Presidente o suo delegato e avvenire a spese ed a cura del Socio assegnatario;
- f) non rispondono di danni alle imbarcazioni e alle strutture derivanti da imperizia del socio assegnatario nell'ormeggio della propria imbarcazione anche in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

#### **Art. 11. Inalienabilità del posto barca**

Il posto barca è assegnato in forma temporale, ricorrendo i presupposti di cui al successivo art. 14, al socio dalla Sezione, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con i soggetti che lo hanno rilasciato. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità da diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento. Per la conferma del posto il socio è comunque tenuto a maturare annualmente i punti necessari per la graduatoria di cui al successivo art. 19.

In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il CD può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della Sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote anticipate, giusto quanto previsto dal precedente art. 4, non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la

quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

### **Art.12. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi**

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata nell'anno corrente salvo rinuncia degli aventi diritto, a favore degli eredi del *de cuius* entro il secondo grado, purché soci della LNI. Per i 12 mesi successivi il decesso al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si applicano le norme dell'art. 9. Parimenti anche il socio comproprietario del *de cuius* potrà utilizzare il posto barca nel solo anno corrente.

In difetto di quanto sopra o qualora non esistano eredi soci della Sezione, l'assegnazione decade.

Il socio assegnatario di un posto barca da almeno 8 anni, può cedere l'assegnazione dello stesso ad uno dei soci comproprietari, indicati nella domanda di concessione, purché il nuovo assegnatario sia Socio della Sezione e durante questo periodo abbia mantenuto la comproprietà dell'imbarcazione unitamente al socio assegnatario e partecipato attivamente, nel periodo di cui sopra, alle attività ed iniziative organizzate dalla Sezione. L'assegnazione sarà ratificata ad insindacabile giudizio del CD che avrà valutato attentamente la posizione del socio comproprietario e richiedente l'assegnazione del posto barca. Tale facoltà non potrà essere estendibile ad un altro socio comproprietario che dovesse subentrare successivamente.

### **Art. 13. Effetti dei provvedimenti disciplinari**

Nel caso in cui al Socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per la necessaria manutenzione ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

### **Art. 14. Uso e custodia dell'imbarcazione**

Il Socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto e sotto la sua diretta responsabilità esclusivamente ai propri famigliari purché anch'essi Soci della Sezione. Il socio concessionario del posto barca indica per iscritto i familiari autorizzati all'uso della propria unità da diporto.

La concessione di un posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. L'unità resta nella piena disponibilità e affidamento del proprietario, titolare della concessione del posto barca cui compete l'onere di un attento e periodico controllo delle condizioni dell'imbarcazione. In particolare, in previsione o dopo gravi eventi meteorologici, è indispensabile un sopralluogo per verificare lo stato della propria barca.

Il concessionario del posto barca, a titolo definitivo o provvisorio, si rende garante nei confronti della Sezione del rispetto delle prescrizioni indicate nel Regolamento da parte di chiunque abbia a che fare con l'unità da diporto, sia sotto forma professionale che amichevole, assumendosi le conseguenti responsabilità.

### **Art. 15. Assicurazioni ed ormeggi**

Tutte le unità da diporto presenti presso la BN debbono essere coperte da assicurazione RC e incendio. Ove l'assicurazione non sia altrimenti obbligatoria i soci debbono comunque essere titolari di assicurazione RC per danni causati in acqua e a terra dalle imbarcazioni che si trovano, a loro nome, presso la BN.

Le unità da diporto in acqua devono essere ormeggiate a regola d'arte, con cime appropriate e dotate di almeno due parabordi per fiancata ed esporre il guidone sociale.

Le unità a terra devono essere posizionate nel posto assegnato dal CD, fissate in modo adeguato a terra o all'invaso e dotate di carrello idoneo alla movimentazione su terreno erboso ed esporre l'adesivo o guidone sociale.

Nel caso di ormeggi o di rizzaggio a terra carenti, il CD potrà disporre l'acquisto e la messa in opera del materiale adeguato, con addebito al proprietario dell'unità delle spese sostenute oltre ad una penale pari alla somma spesa, da saldare entro 10 giorni dalla notifica di addebito, pena la revoca della concessione del posto barca.

Il concessionario del posto barca è responsabile per tutti i danni che l'unità da diporto e le attrezzature di sua proprietà possono arrecare a persone o cose all'interno della BN.

### **Art. 16. Organizzazione**

La Sezione provvede ad organizzare la presenza di soci o di personale addetti alla gestione degli impianti della BN con modalità stabilite dal CD.

Tale servizio potrà essere modificato dal CD, in caso di necessità o modifiche da apportare e riguardanti aspetti legati alla sicurezza e security dell'area.

L'assegnatario, a titolo definitivo o temporaneo del posto barca, si rende garante nei confronti della Sezione del rispetto delle presenti condizioni da parte di chiunque abbia a che fare con l'unità da diporto sia sotto forma professionale che amichevole od a qualsiasi altro titolo assumendosi le conseguenti responsabilità.

### **Art. 17. Effetti della decadenza e/o cessazione**

Il CD, a seguito di decadenza della concessione d'uso di un posto barca per qualsiasi motivo, dopo un preavviso di almeno 30 giorni comunicato a mezzo raccomandata AR o PEC, è autorizzato a rimuovere, qualora in questo periodo il Socio non vi abbia provveduto, l'unità dal posto occupato.

Il CD prenderà provvedimenti secondo lo statuto applicativo della sezione.

### **Art. 18. Copertura assicurativa**

La Sezione stipula idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile connessa all'uso degli impianti di sollevamento e delle attrezzature ed impianti di proprietà

La polizza copre anche la responsabilità civile dei manovratori autorizzati dalla Sezione all'uso dei predetti impianti di sollevamento.

Non saranno tuttavia risarcibili i danni provocati dal manovratore alla propria imbarcazione.

## **CAPO III - GRADUATORIA DI MERITO**

### **Art. 19. Graduatoria di merito**

Il CD predispone annualmente la graduatoria di merito dei soci richiedenti il posto barca. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione o il successivo rinnovo del posto barca.

Il CD, in sede di presentazione del bilancio di previsione o comunque entro il termine dell'anno solare, propone all'Assemblea dei soci un Programma delle attività e degli eventi, per il riconoscimento del punteggio, da realizzare nell'anno successivo

riguardanti i settori operativi della Sezione cui necessiti, per la loro realizzazione, l'intervento volontario dei soci. Nel Programma sono anche indicate il numero di persone necessarie allo svolgimento delle attività e degli eventi, la data di realizzazione o il tempo entro il quale l'attività va eseguita, i punti ottenibili per ciascuna attività nonché, tenuta presente la complessità del Programma, il punteggio minimo che ogni socio concessionario dovrà raggiungere in quell'anno per il mantenimento del posto barca. Saranno anche indicati i Consiglieri che seguiranno ciascuna di esse.

Il CD può prevedere diverse modalità di riconoscimento del punteggio delle attività svolte dal socio in rapporto alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte etc. a condizione che rispecchino i principi e i valori istituzionali. A titolo di esempio si indicano: attività amministrative, comunicazione, attenzione al mondo della disabilità, gestione delle patenti nautiche, rapporti con le scuole, scuola vela, organizzazione di eventi sportivi o culturali, cura del patrimonio sociale, assistenza e partecipazione a regate o ad eventi di varia natura, etc.

In sede di presentazione del Bilancio preventivo dell'anno successivo, l'Assemblea verifica la corrispondenza tra le attività del programma effettivamente portate a termine ed il punteggio richiesto per il mantenimento del posto barca.

Il Programma approvato sarà allegato al Bilancio di previsione e portato a conoscenza dei Soci utilizzando le più diffuse modalità di comunicazione. Analogamente saranno tempestivamente diffuse quelle variazioni del Programma o quei nuovi inserimenti accolti dal CD.

Ciascun Socio, secondo le sue capacità e disponibilità, concorrerà a realizzare e seguire gli eventi del Programma in modo da raggiungere il punteggio minimo previsto per la conferma o l'assegnazione del posto barca. Non deve essere prevista alcuna esenzione dalla partecipazione alle attività sociali,

Il comma precedente non si applica ai componenti degli Organi direttivi.

Il CD ha piena autonomia nell'organizzazione delle procedure per la realizzazione del Programma orientandosi su scelte semplificate, trasparenti e pubbliche.

Il CD può prevedere l'esenzione dalla partecipazione alle graduatorie, nel limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, ai soci con più di 50 anni di iscrizione continuativa alla LNI e 80 anni di età. Le domande di esenzione dalla partecipazione alla graduatoria per quanto sopra stabilito nonché quelle di esenzione per gravi motivi personali dovranno essere avanzate e documentate, anno per anno, al CD. Le domande di esenzione per motivi personali potranno essere accolte per un massimo di due anni consecutivi. La graduatoria di merito definitiva deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri contenuti nel Regolamento della Base Nautica in conformità ai principi della tabella allegata (Appendice D). L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (e precedentemente autorizzate). I punti di merito per conseguire l'assegnazione annuale sono azzerati al termine del periodo di attribuzione e devono essere desunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento. A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 19 e 20 del presente regolamento.

#### **Art. 20. Presentazione della domanda**

Per essere inserito nella graduatoria di merito annuale il socio che ha conseguito il punteggio minimo stabilito annualmente dal CD di cui al precedente art. 9, deve presentare apposita domanda alla struttura periferica (Appendice C). I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno. Ricevute le domande dei Soci richiedenti e valutato il punteggio conseguito nel corso dell'anno, il CD entro il 1° dicembre, provvederà a:

- a) svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci ai fini della formazione della graduatoria di merito;
- b) pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c) comunicare anche con posta elettronica:
  - le quote sociali supplementari per il rinnovo annuale ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti;
  - a decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano esclusi dalla graduatoria di merito;
- d) assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio.

#### **Art. 21. Entrata in vigore della graduatoria - Reclami e ricorsi.**

La graduatoria di merito, **pubblicata il 1° dicembre** e valida per l'assegnazione nell'anno successivo entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di riserva avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono formulare osservazioni, in forma scritta, entro il termine perentorio di 15 dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima.

Il reclamo, indirizzato al Presidente, viene valutato e deciso dal Presidente stesso entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle osservazioni. La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o pretestuosi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento allo Statuto.

#### **Art. 22. Punteggio per graduatoria domanda posto barca**

In base alle domande protocollate presso la Segreteria e riconosciute valide ai sensi del Regolamento, il CD, per l'attuale periodo di ininterrotta iscrizione, determina una graduatoria di attesa all'inizio di ogni anno solare per l'assegnazione del posto barca secondo i seguenti criteri:

- a) **1 punto** per ogni annualità di ininterrotta iscrizione alla Sezione (computando anche l'anno in corso);
- b) **1 punto** per ogni anno compiuto di incarico come Consigliere della Sezione, direttore tecnico di un gruppo sportivo della Sezione;

- c) **0,2 punto** per ogni anno compiuto di incarico come componente del Collegio dei revisori dei conti o del Collegio dei probiviri;
- d) **1 punto** per ogni anno compiuto dalla presentazione della domanda di posto barca;
- e) **1 punto** per ogni anno di appartenenza ad un gruppo sportivo costituito presso la Sezione;
- f) **1 punto** per ogni anno di iscrizione al Registro del naviglio.

In caso di parità prevale la domanda presentata dal socio con maggiore anzianità ininterrotta di iscrizione.

I punti attribuiti ai Soci contitolari di domanda di posto barca non sono cumulabili fra loro. Per la formazione della graduatoria; sarà valido il solo punteggio realizzato dal Socio indicato nella domanda quale rappresentante.

Ai Soci che non abbiano raggiunto il punteggio minimo, inclusi i soci assegnatari di posti provvisori, viene comunicato il punteggio realizzato e i conseguenti provvedimenti di cui ai successivi comma. La comunicazione può essere effettuata anche per e-mail.

I punti si ottengono partecipando alle iniziative promosse dalla Sezione e possono essere frazionabili (0,5 punti) in base alle disponibilità del socio nello svolgimento o presenza alle attività proposte e scelte.

Avverso la decisione della decadenza del posto barca per mancato raggiungimento del punteggio minimo, è facoltà del socio chiedere il pagamento della somma stabilita per ogni punto non raggiunto ed indicata nello stampato "Quote Accessorie". Tale richiesta potrà essere formulata solo nel caso in cui il socio abbia raggiunto almeno un punto nel corso dell'anno solare.

E facoltà del CD accettare la richiesta, fatto salvo che non vi siano Soci in graduatoria di attesa per un posto barca della stessa tipologia e caratteristiche.

### **Art. 23. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.**

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 22, comma secondo, del presente regolamento.

### **Art. 24. Uso del posto**

Il Socio assegnatario deve occupare, con l'unità di cui ha fornito i dati ai sensi del precedente articolo 9, quartultimo capoverso, il posto entro 30 giorni dalla data di accettazione dello stesso.

Il Socio può differire la prima occupazione del posto barca, rispetto i termini suindicati, per un periodo non superiore a sei mesi, previa autorizzazione del CD ed a condizione che versi comunque la quota supplementare di ormeggio con decorrenza dall'assegnazione.

Ogni variazione di ingombro delle imbarcazioni, successiva alla dichiarazione di ingresso, deve essere preventivamente autorizzata dal CD.

### **Art. 25. Esclusione dalla graduatoria di merito.**

I Soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, dopo aver rimosso l'imbarcazione dalla Base Nautica, possono, nell'anno successivo, avendo eliminato le cause per cui fu adottato il provvedimento di esclusione nei loro confronti, presentare

la richiesta di inserimento nella graduatoria per l'assegnazione di posto barca di cui all'art. 19

### **Art. 26. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato**

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

### **Art. 27. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi**

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà. Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario. I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richiesta di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 4 - Quota sociale per il posto barca relativamente a quanto stabilito per il versamento della quota straordinaria una tantum.

## **CAPO IV – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DEL POSTO BARCA**

### **Art. 28. Cause di decadenza**

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della LNI, della quota sociale stabilita dalla Struttura periferica e di quella per il posto barca, con le modalità e i tempi stabiliti annualmente dal CD, nonché dell'eventuale quota straordinaria a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'assegnazione, di cui al precedente articolo 4 il perdurare delle condizioni di grave inosservanza delle norme in materia di sicurezza e la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione, formalmente contestate dal Consiglio Direttivo;
- c) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- d) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni, alla allocazione e al rispetto delle norme di sicurezza;
- e) la sostituzione effettuata dal socio della propria unità con altra non autorizzata dal Consiglio direttivo;
- f) uso del posto come parcheggio inoperoso dell'unità da diporto.
- g) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o ai beni della Sezione;

- h) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica;
- i) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario, come previsto dagli artt. 19 e 22, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal CD;
- j) l'utilizzo dell'imbarcazione per lo svolgimento di corsi di navigazione o vela effettuati a titolo personale non autorizzati dal CD e in concorrenza con le attività istituzionali della Sezione. La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo e formalizzata con Determina del Presidente; avverso tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione che deciderà inoppugnabilmente;
- k) la decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla Sezione con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

### **Art. 29. Obblighi degli assegnatari di posti barca per il mantenimento del posto barca**

Al termine di ciascun anno, il CD rileva definitivamente lo stato di attuazione e di partecipazione alla realizzazione del Programma delle attività e degli eventi ed assegna a ciascun Socio il punteggio realizzato nel corso dell'anno.

Ai Soci che non abbiano raggiunto il punteggio minimo, inclusi gli assegnatari del posto provvisorio, viene comunicato il punteggio realizzato e i conseguenti provvedimenti di cui ai successivi comma. La comunicazione può essere effettuata anche per e-mail.

Il concessionario di posto di barca che nell'ultimo anno non abbia raggiunto un punteggio minimo come sopra indicato, viene dichiarato decaduto dall'assegnazione del posto barca e l'imbarcazione deve essere rimossa. Avverso la decisione della decadenza del posto barca per mancato raggiungimento del punteggio minimo, è facoltà del socio chiedere l'assegnazione annuale del posto in via provvisoria, versando i diritti di segreteria e la maggiorazione prevista per i posti provvisori, è facoltà del CD accettare la richiesta, fatto salvo che non ci sia un socio in graduatoria per lo stesso posto.

Ogni reclamo relativo alla formazione delle graduatorie, alla assegnazione dei posti barca, alla conduzione della Base Nautica e all'assegnazione dei punteggi, deve essere formulato per iscritto e indirizzato al Presidente, fornendo in dettaglio tutte le motivazioni.

Sui reclami decide il Consiglio Direttivo avute presenti tutte le circostanze di fatto.

### **Art. 30. Assegnazioni provvisorie**

In caso di disponibilità temporanea di posti barca in acqua il CD potrà far utilizzare provvisoriamente il posto vacante al primo Socio in graduatoria nella stessa categoria del posto temporaneamente disponibile o comunque, in assenza di domande con tali caratteristiche, al Socio che disponga di una imbarcazione di misure compatibili con il posto.

I soci in graduatoria che intendano usufruire di un posto provvisorio devono presentare domanda scritta alla Sezione. La possibilità di occupare un posto provvisoriamente può essere comunicata al Socio dal CD anche verbalmente. In caso di accettazione del posto provvisorio il Socio deve sottoscrivere apposita dichiarazione che contiene l'accettazione senza riserva del Regolamento.

Il posto deve essere occupato entro 7 giorni dalla comunicazione di disponibilità del CD.

La quota supplementare di ormeggio è mensile, non ulteriormente frazionabile, pari ad un dodicesimo della quota annua stabilita per il posto barca della stessa categoria aumentato del 20% per maggiori oneri di gestione, e dovrà essere corrisposta anticipatamente per quote trimestrali (per le barche in acqua) e quadrimestrali (per le barche a terra) per posto provvisorio per mancato punteggio. Il diritto all'utilizzo temporaneo di un posto barca può essere revocato in ogni momento dal CD, con preavviso di almeno 7 giorni.

E' fatto obbligo ai soci assegnatari di un posto provvisorio di lasciare in Segreteria ed in Base Nautica dei recapiti telefonici di facile reperibilità e di indicare persone di propria fiducia per eventuali talvolta urgenti spostamenti dell'imbarcazione in altro posto disponibile.

I soci assegnatari di un posto provvisorio, per mantenerlo dovranno raggiungere il punteggio minimo nelle modalità stabilite dall'art. 29, comma 1), 2) e 3)

### **Art. 31. Misurazione delle barche**

Il CD può provvedere ad effettuare la misurazione delle imbarcazioni assegnatarie dei posti barca in acqua od terra, all'atto dell'ingresso in BN ovvero in caso di modifiche apportate all'unità.

Nel caso in cui l'unità non rientri nelle misure di lunghezza massima e minima che contraddistinguono la categoria del posto assegnato (con rif. all'art. 10) l'assegnatario decade dal posto barca e non può presentare ulteriore domanda per un periodo di tre anni. In questo caso le spese di misurazione vengono imputate al Socio.

### **Art. 32. Movimentazione delle barche**

Il CD, per ragioni tecniche e/o di sicurezza, può spostare temporaneamente o in via definitiva qualsiasi unità da diporto dal posto assegnato previo avviso all'assegnatario.

Alla movimentazione dell'imbarcazione deve essere presente il proprietario o persona da lui delegata. In caso di urgenza o di assenza del socio lo spostamento avverrà comunque.

Qualora i soci intendano accordarsi per uno scambio reciproco dei posti barca assegnati, tale operazione è ammessa solo per posti della stessa localizzazione, tipologia e categoria.

Il CD decide circa le riassegnazioni o lo scambio proposto dai soci. I soci devono, a seguito di approvazione da parte del CD, sottoscrivere l'accettazione dei nuovi posti barca.

### **Art. 33. Cessazione e sospensione dell'assegnazione**

Ove il Socio assegnatario venda l'unità con la quale ha occupato il posto barca senza adempiere a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 8, decade dalla concessione.

Il Socio assegnatario, che già occupi il posto con una unità da diporto, può chiedere la sospensione dell'utilizzo del posto per un periodo minimo di sei mesi e massimo di un anno; periodo non più modificabile in seguito. Per tale periodo il Socio corrisponde alla Sezione il 50% della quota supplementare di ormeggio.

Il posto resosi temporaneamente disponibile potrà essere utilizzato per assegnazioni provvisorie o per ospitare imbarcazioni in transito.

#### **Art. 34. Revoca definitiva**

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 27 comma 2) non può essere reiterato.

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine del mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 19 lettere d, h) o del mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 19 lettera i), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal CD, non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo.

Al verificarsi delle fattispecie di cui ai precedenti comma, è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

### **CAPO V - ALAGGI E VARI, SOSTE A TERRA, USO DELLE ATTREZZATURE**

#### **Art. 35. Uso delle attrezzature**

Il servizio di alaggio e varo, l'uso dell'idropulitrice e di qualsiasi altro dispositivo di proprietà della sezione sono riservati ai Soci in regola con le quote associative e che abbiano versato anticipatamente le quote stabilite dal CD per questi servizi.

L'impianto per l'alaggio e varo di piccole imbarcazioni è riservato solo ed unicamente ad unità da diporto con peso non superiore a quello indicato sull'impianto stesso. Detto impianto può essere manovrato esclusivamente dal personale preposto (marinai di banchina e/o gruisti)

I Soci saranno chiamati a rispondere per ogni danno causato dal peso della propria unità da diporto che ecceda i limiti massimi stabiliti per ogni impianto.

#### **Art. 36. Invasi**

Presso la Sede nautica potranno essere depositate invasi appartenenti a Soci, su autorizzazione rilasciata dal CD, solo se accompagnate ed identificabili da certificato di omologazione.

Non sarà consentito alcun deposito di invasi costruiti artigianalmente o non in possesso di apposita certificazione.

I proprietari metteranno a disposizione della Sezione gli invasi forniti.

#### **Art. 37. Soste a terra**

Le soste a terra per manutenzione devono essere preventivamente richieste per iscritto con l'indicazione delle caratteristiche dell'imbarcazione e del periodo desiderato con le seguenti modalità:

a) Manutenzione Invernale

- Il periodo di sosta Invernale va dal 1° di novembre al 1° marzo. Le domande dovranno essere inoltrate in segreteria a partire dal 15 settembre e fino al 15 ottobre utilizzando il "Modulo Multiuso Attività Imbarcazioni". In caso di richieste oltre la disponibilità degli invasi o dello spazio a disposizione, saranno accolte tenendo in considerazione la data di ricezione della domanda e l'utilizzo del servizio negli anni precedenti. Gli alaggi inizieranno a partire dal 1° di novembre e dovranno concludersi entro il 30 novembre. I vari dovranno tassativamente iniziare dal 1° marzo (o prima) e concludersi entro il 15 marzo.

b) Manutenzione Periodica

- La manutenzione periodica è prevista nel periodo primaverile dal 15 marzo al 15 luglio. Le domande devono essere inoltrate in segreteria (consegnate preferibilmente via mail o a mano in Segreteria) a partire dal 1° febbraio e fino al 30 maggio, utilizzando il "Modulo Multiuso Attività Imbarcazioni" utilizzabile dal nostro sito ed indicando il periodo desiderato. In caso di richieste nello stesso periodo verrà considerata la data di ricezione (data consegna o e-mail) della domanda; al socio o ai soci in concorrenza di periodo, verrà comunicato il rifiuto, in quest'ultimo caso indicando i periodi a disposizione. La durata della sosta a terra è di 15 giorni a partire dal giorno di alaggio.

c) Manutenzione Straordinaria

- A partire dal 1° agosto e fino al 15 ottobre è prevista la sosta senza limitazione temporanea. La domanda, sempre sullo stesso "Modulo Multiuso Attività Imbarcazioni", dovrà pervenire in Segreteria. All'accettazione della domanda, dovrà essere versato un importo forfetario calcolato dalla Segreteria in funzione della lunghezza della barca e del tempo di sosta che costituisce la condizione preliminare per attivare la procedura di alaggio, in caso contrario non attivabile.

Le attività di manutenzione, con alaggio dell'imbarcazione, saranno consentite solo dopo aver regolarizzato il pagamento delle quote accessorie come specificato nelle circolari che regolano la materia.

Il socio che deve effettuare la pulizia della carena per partecipare ad una regata FIV, con il guidone della LNI, ha diritto, previo accordo verbale con il responsabile di darsena, ad un alaggio gratuito sulle cinghie in uno dei giorni immediatamente precedenti alla regata.

Tale servizio è garantito per una sola operazione all'anno; per le successive, i costi delle operazioni saranno applicati come indicato nell'apposito stampato "Quote accessorie".

Accanto alla gru deve essere comunque sempre lasciata libera un'area per un eventuale alaggio di emergenza. Le unità che al termine del periodo prefissato non vengano varate verranno spostate in altra zona della sede nautica con addebito delle relative spese oltre ad una penale eventualmente stabilita a cura del CD.

Tutte le lavorazioni eseguite sulle barche devono essere effettuate all'interno dell'area tecnica identificata e rispettose delle norme di sicurezza, indicate nel Regolamento di Sicurezza, pertinenti ai materiali e agli attrezzi utilizzati, essendo comunque fatto obbligo, a chi le esegue, di adottare ogni cautela per evitare danni a cose o a persone, di cui comunque responsabile è il proprietario dell'imbarcazione oggetto dell'intervento.

## **CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI. PRIMA APPLICAZIONE**

### **Art. 38. Attività vietate**

Oltre a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento allo Statuto della LNI, nonché dal CD mediante ordinanze affisse presso la bacheca della Sezione, è vietato compiere atti o tenere comportamenti che possano essere potenzialmente pericolosi per l'incolumità propria o altrui ovvero tali da limitare ingiustamente il diritto degli altri soci di fruire i servizi offerti nella Base Nautica ovvero contrari allo spirito dell'Associazione, come, ad esempio:

- a. fumare nei locali chiusi, in prossimità dei depositi, in vicinanza dei motori fuoribordo, mentre si effettuano travasi di carburanti e di altri materiali infiammabili;
- b. abbandonare o depositare materiali di proprietà dei soci all'interno della BN;
- c. gettare ed abbandonare materiali di rifiuto fuori dagli appositi contenitori;
- d. esercitare nell'ambito della BN attività di lucro (charter, compravendita, ecc.);
- e. abbandonare contenitori con oli esausti, vecchie batterie nell'area della Base Nautica; tali rifiuti devono essere conferiti dai soci alle discariche autorizzate;
- f. occupare un posto barca diverso da quello assegnato;
- g. provocare rumori molesti, lasciare drizze in bando;
- h. dedicarsi ad attività non consone alla tradizione marinara, nonché usare linguaggio e comportamento sconvenienti;
- i. lasciare apparecchiature elettriche di bordo sotto tensione di banchina durante la notte in assenza del proprietario;
- j. far usare attrezzature della Sezione da parte di ospiti non soci;
- k. effettuare qualsiasi intervento di modifica dell'assetto della BN senza l'assenso del CD;
- l. usare impropriamente le attrezzature della Sezione;
- m. condurre cani senza guinzaglio. Questo non deve essere superiore a mt ,1,50;
- n. utilizzare la bicicletta nella BN ;
- o. circolare in costume da bagno.

### **Art. 39 Sanzioni**

Il Socio che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 38 è passibile di provvedimenti secondo le previsioni dello Statuto, del Regolamento allo Statuto e del Regolamento.

Sono motivo di sanzione le violazioni agli obblighi del Regolamento e ogni altro comportamento tenuto in Base Nautica non corrispondente alle previsioni del Regolamento allo statuto e dello Statuto della LNI.

In tal caso il Presidente contesta al Socio la violazione e ove possibile assegna un termine per la regolarizzazione della posizione e la presentazione di giustificazioni. Decorso il termine assegnato, esaminate le giustificazioni, il Presidente, su conforme decisione del CD, provvede ad irrogare una sanzione adeguata alla gravità del comportamento ferma la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti di avviare il procedimento disciplinare. Le sanzioni consistono nelle seguenti:

- a) richiamo;

- b) inibizione temporanea all'accesso alla BN;
- c) inibizione a tempo indeterminato e/o revoca del posto barca.

È ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione secondo le disposizioni del Regolamento allo Statuto.

#### **40. Obbligo di applicazione e controlli**

Le strutture periferiche che sono titolari di concessioni demaniali o che gestiscono a qualsiasi altro titolo posti barca sono tenute ad applicare il presente Regolamento. I controlli sulla corretta applicazione del Regolamento nel suo complesso da parte delle Sezioni, saranno svolti dal Delegato Regionale e, in caso di inadempienza, segnalati alla Presidenza Nazionale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

#### **Art. 41. Esenzioni**

Il CD può prevedere l'esenzione dalla partecipazione alle graduatorie, nel limite massimo del 5% dei posti barca disponibili, ai soci con più di 50 anni di iscrizione continuativa alla LNI o 80 anni di età. Le domande di esenzione dalla partecipazione alla graduatoria per quanto sopra stabilito nonché quelle di esenzione per gravi motivi personali dovranno essere avanzate e documentate, anno per anno, al CD. Le domande di esenzione per motivi personali potranno essere accolte per un massimo di due anni consecutivi.

L'esenzione non sarà considerata e decadrà, nel caso di ormeggio inoperoso di cui all'art. 28, par. g.

#### **Art. 41. Entrata in vigore. Prima applicazione.**

Il Regolamento è emanato con deliberazione del Consiglio Direttivo, soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'Assemblea ordinaria dei soci.